



Unione Europea



Repubblica Italiana



Regione Calabria

dirigenza@itiscastrovillari.gov.it
cstf020003@istruzione.it
cstf020003@pec.istruzione.it
www.itiscastrovillari.gov.it
C.F. 83000750782
Cod.Min. CSTF020003

Istituto Tecnico Industriale Statale 'E. Fermi'

Via Piero della Francesca, snc - 87012 Castrovillari (CS)
Tel. 0981 480171 - Fax 0981 1989902

A TUTTO IL PERSONALE DELLA SCUOLA

Istituto Tecnico Industriale Statale
"E. FERMI"

Castrovillari lì _____

Oggetto: Calendario corsi di **FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO** per i **Lavoratori della Scuola** sulla: **"Sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi del D.lgs. 81/08"**

Si informa che nei giorni di seguito indicati, in modalità in presenza, nei locali della scuola (Aula Magna) si terranno i seguenti **corsi di formazione e aggiornamento sulla sicurezza nei luoghi di lavoro** destinati a tutto il personale della scuola:

1. FORMAZIONE BASE OBBLIGATORIA (per tutti i LAVORATORI della Scuola)

Corso di formazione di **12 ore** di cui:

4 ore di formazione generale + **8 ore** di formazione specifica

Modalità: **Corso in presenza a cura del RSPP (prof. A. Caligiuri)**

Giorno	14/06/2022 martedì	ore: 09.00 - 11.00	Formazione generale mod. 1 (n. 2 ore)
		ore 11.00 - 13.00	Formazione generale mod. 2 (n. 2 ore)
Giorno	15/06/2022 mercoledì	ore: 09.00 - 11.00	Formazione specifica mod. 3 (n. 2 ore)
		ore 11.00 - 13.00	Formazione specifica mod. 4 (n. 2 ore)
Giorno	17/06/2022 venerdì	ore: 09.00 - 11.00	Formazione specifica mod. 5 (n. 2 ore)
		ore: 11.00 - 13.00	Formazione specifica mod. 6 (n. 2 ore)

Indicazioni di massima sui contenuti:

FORMAZIONE GENERALE

(per tutto il personale della scuola art. 37 c. 1 lett. a): 4 ore

Mod. 1 (2 ore)

Generalità sulle attività di formazione sulla sicurezza sul lavoro;
La sicurezza e salute sui luoghi di lavoro - D.Lgs. 81/2008;
Organizzazione della prevenzione scolastica.

Mod. 2 (2 ore)

Concetti di rischio, danno prevenzione, protezione.
Diritti, doveri, sanzioni dei vari soggetti scolastici.
Organi di vigilanza, controllo, assistenza.

FORMAZIONE SPECIFICA (art. 37 c. 1 lett. b)

(per tutto il personale della scuola): 8 ore

Mod. 3 (2 ore)

• La valutazione del rischio • Rischi infortuni • Meccanici generali • Elettrici generali • Macchine, • Attrezzature, • Rischio chimico.

Mod. 4 (2 ore)

• Rischi fisici • Ambienti di lavoro, • Microclima e illuminazione, • Lavoro sedentario e uso Videoterminali • Organizzazione del lavoro. • Gestione delle emergenze •

Mod. 5 (2 ore)

• Emergenze • Emergenza COVID-19 • Rischio lavoro agile • Il piano di evacuazione. • Stress lavoro-correlato

Mod. 6 (2 ore)

• Segnaletica • DPI • Le procedure di sicurezza con riferimento al profilo di rischio specifico
• Procedure esodo e incendi • Procedure organizzative per il primo soccorso • Uso del defibrillatore.

2. AGGIORNAMENTO FORMAZIONE DI BASE (per tutti i LAVORATORI della scuola)

Aggiornamento quinquennale di **6 ore**

Modalità: **Corso in presenza a cura del RSPP (prof. A. Caligiuri)**

Per le attività di aggiornamento possono essere utilizzati, a scelta, i moduli del corso di formazione di base sopra indicati per un ammontare minimo di ore pari a 6.

Gli argomenti del corso saranno trattati con particolare riferimento alle novità più recenti in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro anche riguardo al rischio biologico (Covid-19) e lavoro agile.

Il contenuto dei moduli è quello sopra descritto nel corso di formazione di base.

N.B.

Si ribadisce che la partecipazione ai Corsi di Formazione costituisce un Obbligo per il lavoratore non in regola secondo quanto previsto dall'*art 32* del *D.Lgs 81/2008* e dal *nuovo ACCORDO STATO REGIONI del 07 luglio 2016*.

INFORMAZIONI E ISCRIZIONE AL CORSO:

Al momento della pubblicazione del presente avviso gli iscritti al corso sono 26, il numero massimo ammesso alla frequenza del corso è 35.

Per ulteriori iscrizioni o informazioni rivolgersi al RSPP prof. CALIGIURI Antonio direttamente o con richiesta all'indirizzo email: antonio.caligiuri@itiscastrovillari.edu.it indicando le proprie generalità e il corso di iscrizione (corso base o aggiornamento).

In appendice si riportano i riferimenti legislativi della formazione ai sensi del D.Lgs 81/2008.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
f.to prof. Raffaele LE PERA

“Sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi del D.lgs. 81/08”

(D.Lgs 81/2008 – Accordo Stato-Regioni del 07 luglio 2016)

PREMESSA

La Formazione dei Lavoratori fa parte degli obblighi del Datore di Lavoro (Dirigente Scolastico) secondo quanto espresso dall'art. 37 del D.Lgs 81/2008 (*) (che si riporta per la parte che interessa) ed è definita nei contenuti minimi, durata e modalità dal recente Accordo Stato-Regioni del 07 luglio 2016 che integra e modifica il precedente Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011.

FORMAZIONE dei lavoratori della Scuola (docenti, personale ATA, collaboratori scolastici)

L'art. 37 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, ai comma 1 e 2, istituisce l'obbligo per tutto il personale della Scuola a partecipare ai “Corsi di Formazione Obbligatoria in materia di Sicurezza sul Lavoro” secondo quanto previsto nell'Accordo Stato-Regioni del 07 luglio 2016 che integra e modifica il precedente Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011.

La Scuola, in quanto pubblica amministrazione, viene considerata secondo la classificazione ATECO 2007 quale macrocategoria di attività economica a rischio medio.

La partecipazione ai corsi di formazione è obbligatoria per tutti i lavoratori non formati o non in regola con l'aggiornamento quinquennale. La formazione di base e l'eventuale aggiornamento già effettuati dovranno risultare da apposita certificazione delle attività svolte.

(*) RIFERIMENTO LEGISLATIVO: D.Lgs 81/2008

Articolo 37 - Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti (si riporta la parte che interessa)

1. Il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza, anche rispetto alle conoscenze linguistiche, con particolare riferimento a:

a) concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza;

b) rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell'azienda.

2. La durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione di cui al comma 1 sono definiti mediante accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adottato, previa consultazione delle parti sociali, entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.

3. Il datore di lavoro assicura, altresì, che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in merito ai rischi specifici di cui ai titoli del presente decreto successivi al I. Ferme restando le disposizioni già in vigore in materia, la formazione di cui al periodo che precede è definita mediante l'accordo di cui al comma 2.

4. La formazione e, ove previsto, l'addestramento specifico devono avvenire in occasione:

a) della costituzione del rapporto di lavoro o dell'inizio dell'utilizzazione qualora si tratti di somministrazione di lavoro;

b) del trasferimento o cambiamento di mansioni;

c) della introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi.

5. L'addestramento viene effettuato da persona esperta e sul luogo di lavoro.

6. La formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti deve essere periodicamente ripetuta in relazione all'evoluzione dei rischi o all'insorgenza di nuovi rischi.

7. I preposti ricevono a cura del datore di lavoro e in azienda, un'adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro. I contenuti della formazione di cui al presente comma comprendono:

a) principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi;

b) definizione e individuazione dei fattori di rischio;

c) valutazione dei rischi;

d) individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione.

9. I lavoratori incaricati dell'attività di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza devono ricevere un'adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico.

10. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha diritto ad una formazione particolare in materia di salute e sicurezza concernente i rischi specifici esistenti negli ambiti in cui esercita la propria rappresentanza, tale da assicurargli adeguate competenze sulle principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi stessi.

11. Le modalità, la durata e i contenuti specifici della formazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva nazionale, nel rispetto dei seguenti contenuti minimi:

a) principi giuridici comunitari e nazionali; b) legislazione generale e speciale in materia di salute e sicurezza sul lavoro; c) principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi; d) definizione e individuazione dei fattori di rischio;

e) valutazione dei rischi; f) individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione; g) aspetti normativi dell'attività di rappresentanza dei lavoratori; h) nozioni di tecnica della comunicazione.

La durata minima dei corsi è di 32 ore iniziali, di cui 12 sui rischi specifici presenti in azienda e le conseguenti misure di prevenzione e protezione adottate, con verifica di apprendimento. La contrattazione collettiva nazionale disciplina le modalità dell'obbligo di aggiornamento periodico, la cui durata non può essere inferiore a 4 ore annue per le imprese che occupano dai 15 ai 50 lavoratori e a 8 ore annue per le imprese che occupano più di 50 lavoratori.

12. La formazione dei lavoratori e quella dei loro rappresentanti deve avvenire, in collaborazione con gli organismi paritetici di cui all'articolo 50 ove presenti, durante l'orario di lavoro e non può comportare oneri economici a carico dei lavoratori.

13. Il contenuto della formazione deve essere facilmente comprensibile per i lavoratori e deve consentire loro di acquisire le conoscenze e competenze necessarie in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Ove la formazione riguardi lavoratori immigrati, essa avviene previa verifica della comprensione e conoscenza della lingua veicolare utilizzata nel percorso formativo.

14. Le competenze acquisite a seguito dello svolgimento delle attività di formazione di cui al presente decreto sono registrate nel libretto formativo del cittadino di cui all'articolo 2, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni. Il contenuto del libretto formativo è considerato dal datore di lavoro ai fini della programmazione della formazione e di esso gli organi di vigilanza tengono conto ai fini della verifica degli obblighi di cui al presente decreto.

OBBLIGO DELLA PARTECIPAZIONE AI PROGRAMMI DI FORMAZIONE

Articolo 20 . Obblighi dei lavoratori (comma 2 lettera h)

1. Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.

2. I lavoratori devono in particolare:

h) partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro;